SPECIALE CORONAVIRUS.

LE DISPOSIZIONI ADOTTATE DA GOVERNO E REGIONI

LE CIRCOLARI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

INDICE

Decreti legge adottati dal Governo

Ordinanze e direttive collegate ai dpcm in vigore

Precedenti dpcm-dm adottati dal Governo

Ordinanze e circolari già adottate dal Governo

Dpcm attualmente in vigore

Disposizioni adottate dalle Regioni

DECRETI LEGGE ADOTTATI DAL GOVERNO

PROVVEDIMENTO	NOTE
23 febbraio 2020 **DECRETO LEGGE - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** convertito nella Legge n. 13/20 del 5 marzo 2020 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ITER Approvato definitivamente dal Senato (AS.1741) il 4 marzo 2020 Pubblicato in GU Serie Generale n.61 del 9 marzo 2020	• Individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica • Prevede la possibilità che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza • Prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile

2 marzo 2020 **DECRETO LEGGE** n. 9 recante **Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19** Pubblicato in GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020 ITER In corso d'esame in Commissione Bilancio del Senato (AS.1746) – scade il 1 maggio 2020	Le disposizioni assicurano un primo **supporto economico** ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria. Le misure sono rivolte ai residente della **Zona Rossa** (Comuni di: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo') **Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti**: • I versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020 • Il pagamento delle bollette di acqua, gas, energia elettrica e rifiuti fino al 30 aprile • Il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese • Il pagamento dei diritti camerali • Il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator • Proroga termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata **Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella zona rossa**: • Cassa integrazione ordinaria per le unità produttive e per i lavoratori domiciliati • Possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell'emergenza sanitaria e sostituzione con cassa integrazione ordinaria • Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive e per i lavoratori ivi domiciliati, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi • indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi **Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria**: • L'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). • La sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali • L'incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici • L'estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi • L'estensione della carta della famiglia alle famiglie con almeno un figlio a carico • misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) • Il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di contagio da COVID-19 • La possibilità, per i laureati in medicina che non possano sostenere l'esame di Stato di frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale; • La conservazione della validità dell'anno scolastico • L'estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.) • L'istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà • Il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l'obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili **Settore turistico**: • per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la zona rossa, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione **Altre disposizioni riguardano**: • La sospensione dei termini e rinvii delle udienze processuali • Le modalità di presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza • Le misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco • Le misure urgenti per personale medico e infermieristico e per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso • La facilitazione dell'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
8 marzo 2020 **DECRETO LEGGE** n. 11 recante **Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria** GU Serie Generale n.60 dell'8 marzo 2020 ITER Esame in Commissione Giustizia del Senato non ancora iniziato (AS. 1757) – scade il 7 maggio 2020	Le norme mirano ad assicurarne continuità ed efficienza all'**amministrazione della giustizia**: • Prevede il differimento urgente al 22 marzo delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari

9 marzo 2020 **DECRETO LEGGE** n. 14 recante **disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazione in relazione all'emergenza COVID-19** GU Serie Generale n.62 del 9 marzo 2020 ITER Esame in Commissione Affari sociali della Camera non ancora iniziato (AC. 2428) - scade l'8 maggio 2020	**Capo I - Potenziamento delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale:** • **Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale sanitario:** gli enti e le aziende del SSN sono autorizzati - fino al 31 luglio 2020 - ad assumere personale sanitario, inclusi i medici specializzandi all'ultimo anno e i medici abilitati. • **Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al servizio sanitario nazionale).** Gli enti e le aziende del SSN sono autorizzati - fino al 31 luglio 2020 - a conferire incarichi a tempo determinato a personale sanitario e medici • **Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN**: le regioni provvedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno • **Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta:** fino al 31 luglio 2020: al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il SSN; i medici abilitati possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica; I medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN • **Incremento delle ore di specialistica ambulatoriale**: le aziende e gli enti del SSN possono procedere a un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna per l'anno 2020 • **Disposizioni urgenti in materia di volontariato** fino al 31 luglio 2020, la qualità di volontario non è più incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria • **Sorveglianza sanitaria:** l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva non si applica agli operatori sanitari e a quelli di servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. Gli operatori sospendono ogni attività in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19 **Capo II - Potenziamento delle reti assistenziali:** • **Unità speciali di continuità assistenziale**: fino al 31 luglio 2020, al fine di consentire la continuità assistenziale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le regioni e le province autonome istituiscono una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare di pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero • **Assistenza a persone ed alunni con disabilità**: gli enti locali possono offrire assistenza domiciliare ad alunni disabili • **Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per l'ossigeno** terapia: con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF, sentite Federfarma e Assofarm, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, entro il 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che garantiscono l'ossigenoterapia **Capo III - Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto:** • **Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici**: per consentire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali (DPI) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario • **Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria**: il Dipartimento della protezione civile, per il tramite di Consip, è autorizzato ad acquistare 5000 impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori. E' autorizzata una spesa di 185 milioni di euro **Capo IV - Altre disposizioni:** • **Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario** le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in libera professione intramuraria. Agli esercenti le professioni sanitarie impegnati a far fronte all'emergenza sanitaria non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro • **Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto** emergenziale: fno al 31 luglio 2020, i soggetti e le autorità preposte alla gestione dell'emergenza possono effettuare trattamenti dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni • **Sanzioni** amministrative: la violazione degli obblighi imposti dalle misure di contenimento approvate a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni • **Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e** Bolzano: le disposizioni del presente decreto-legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano • **Disposizioni finanziarie**: è autorizzata una spesa di 660 milioni di euro per il 2020 a valere sul finanziamento sanitario corrente per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome. Con decreto direttoriale del MEF sono assegnate le risorse
17 marzo 2020 **DECRETO LEGGE (CURA ITALIA)** n.18 recante **misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19** GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020 ITER Esame in Commissione Bilancio del Senato non ancora iniziato (AS. 1766) - scade il 16 maggio 2020 Scarica la sintesi	**1. Misure per potenziare la capacità di intervento del SSN, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l'emergenza sanitaria:** • Individua le coperture **20.000 assunzioni** già deliberate per il SSN • Incrementa il **Fondo emergenze nazionali** di 1,65 mld • incrementa il fondo per gli **straordinari** del personale sanitario di 150 mln • Aumenta i **posti letto in terapia intensiva** e nelle unità di pneumologia e malattie infettive; • Obbliga le strutture private devono mettere a disposizione personale sanitario in servizio, locali e apparecchiature (340 milioni) • Invitalia può erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle **imprese produttrici di dispositivi medici** e DPI (50 milioni) • Protezione civile può requisire da soggetti pubblici o privati i presidi sanitari e medico-chirurgici e i beni mobili necessari per l'emergenza sanitaria. I Prefetti possono requisire alberghi o altri immobili analoghi per le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni) • Potenziamento dei servizi sanitari militari • Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri; incrementato lo stanziamento a favore dell'ISS di 64 milioni; • Possibilità di **trattenere in servizio** il personale del SSN avente i requisiti per la pensione • Consente l'**esercizio temporaneo sul territorio nazionale** a chi ha conseguito una professione sanitaria all'estero • Abilitazione alla **professione medica** con il solo conseguimento della laurea in Medicina previo giudizio di idoneità durante il tirocinio • Anticipazione del prezzo nei **contratti pubblici** per velocizzare le procedure d'acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari • Stanziamento di fondi per il **pagamento degli straordinari per le Forze di polizia**, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

- Fondo per la **pulizia straordinaria** degli ambienti scolastici e **Fondo per la sanificazione degli ambienti** di Province, Città metropolitane e Comuni
- Prevede che, fino al 31 luglio 2020, **l'acquisizione di forniture e servizi** da parte delle aziende, agenzie e degli enti del SSN da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto
- disciplina per la nomina del **Commissario straordinario** per il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l'obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell'emergenza:

- **Cassa integrazione in deroga** estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi per massimo 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria
- accesso all'assegno ordinario con causale emergenza COVID-19 anche per i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
- Indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i **lavoratori autonomi e le partite IVA** (professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli)
- Fondo per il reddito di ultima istanza per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini (300 mln);
- Sostegno per i **magistrati onorari** in servizio: contributo mensile di 600 euro per tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell'attività
- Equiparazione alla malattia, come per il settore pubblico, del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare per il settore privato
- Sostegno dei **genitori lavoratori** in virtù della sospensione del servizio scolastico: per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus baby-sitting fino a 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del SSN e le Forze dell'ordine
- Incrementato di ulteriori dodici giornate del numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per **handicap gravi**
- Misure per il **trasporto aereo**: compensazioni per danni subiti dalle imprese con licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, incremento del fondo speciale per sostegno a reddito e occupazione e per la riconversione del personale del settore; nuove norme per il salvataggio di **Alitalia** con intervento pubblico
- Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
- Misure per il **settore agricolo e della pesca**: possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto alla PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero dell'agricoltura, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca

3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese: per evitare a la carenza di liquidità sono stati previsti interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario, quali:

- Moratoria dei **finanziamenti a micro, piccole e medie imprese** (mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza)
- Potenziamento del **Fondo centrale di garanzia per le PMI**, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti
- Semplificazione e rafforzamento dei **Confidi** per le microimprese
- Estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione del fondo per **mutui prima casa**
- Misure per l'incremento dell'indennità dei **collaboratori sportivi**
- Costituzione presso il Ministero degli esteri di un Fondo per l'**internazionalizzazione del sistema Paese**
- Immediata entrata in vigore del "**volatility adjustment**" per le assicurazioni
- possibilità di corrispondere ad azionisti e obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo del 40% dell'indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)
- Controgaranzia per le banche, da parte di Cdp, per consentire l'espansione del credito anche alle imprese medio-grandi per liberare 10 mld di investimenti
- Incentivo alla cessione dei **crediti deteriorati** (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali
- Rimborso dei **contratti di soggiorno** e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno
- Istituzione di un **fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo** e ulteriori disposizioni urgenti per la cultura
- aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il 20% delle risorse assegnate ai singoli interventi, se dotati di un progetto esecutivo approvato o definitivo in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori

4. Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità:

- Sospensione, senza limiti di fatturato dei versamenti delle ritenute, dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo per i settori più colpiti (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse)
- Sospensione dei termini degli adempimenti e dei **versamenti fiscali e contributivi** per contribuenti con fatturato fino a 2 mln di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo)
- Differimento dal 16 al 20 marzo per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, del termine per i **versamenti dovuti alle PA**, inclusi contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria
- Disapplicazione della **ritenuta d'acconto per professionisti** senza dipendenti, con ricavi non superiori a euro 400.000 sulle fatture di marzo e aprile;
- Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'**Agenzia delle entrate**;
- Sospensione dei termini riscossione **cartelle esattoriali**, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi
- **Premio di 100 euro**, non tassabile per i lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che a marzo hanno lavorato (non in smart working)
- Credito d' imposta per le imprese e gli enti locali che sanificano il posto di lavoro attraverso la costituzione di un fondo INAIL
- La **deducibilità delle donazioni** per il COVID-19 effettuate dalle imprese ai viene estesa viene estesa anche alle persone fisiche fino a 30.000 euro
- Riconoscimento di un credito d'imposta del 60% del **canone di locazione** del mese di marzo per gli affitti commerciali a negozi e botteghe
- Disposizioni in materia di **trasporto stradale** e **trasporto di pubblico** di persone
- Contributo per gli **autoservizi pubblici** non di linea che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;

	• Sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di **impianti sportivi** pubblici per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale • Misure a sostegno della filiera della **stampa** Inoltre, il decreto introduce **ulteriori misure**, tra le quali: • Nuove misure per contenere gli effetti dell'emergenza in materia di **giustizia** civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare • Misure per il ripristino della funzionalità degli **Istituti penitenziari** e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri • Misure straordinarie in materia di **lavoro agile** e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA e che lo svolgimento delle procedure concorsuali sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto • Utilizzo in deroga della quota libera dell'avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome, solo per l'esercizio finanziario 2020 • Misure per il recupero delle **eccedenze alimentari** e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti • Possibilità di riunirsi in videoconferenza, fino alla fine dello stato d'emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni • Proroga al 31 agosto 2020 della validità dei **documenti di riconoscimento** scaduti o in scadenza • Misure per lo svolgimento del **servizio postale** • Norme per lo **svolgimento delle assemblee di società** e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022 • Rinvio al 30 giugno degli adempimenti relativi alle comunicazioni sui **rifiuti**; • Continuità dell'**attività formativa** e a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l'istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio; • contributi per le piattaforme per la didattica a distanza • Misure per la continuità occupazionale per **docenti supplenti** brevi e saltuari • Proroga del mandato dei **componenti dell'AGCOM e del Garante Privacy** non oltre i 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza; • Proroga di sei mesi del termine per l'indizione del **referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari**

PRECEDENTI DPCM-DM ADOTTATI DAL GOVERNO

23 febbraio 2020 **DPCM LOMBARDIA E VENETO -** Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante **misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** - GU Serie Generale n. 45 23 febbraio 2020	25 febbraio 2020 **DPCM NORD ITALIA** - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante **misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** - GU Serie Generale n. 47 25 febbraio 2020	24 febbraio 2020 **DM - Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19** - GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020
1 marzo 2020 **DPCM ALLARGAMENTO ZONE ROSSE -** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante **misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** - GU Serie Generale n. 52 1 marzo 2020	4 marzo 2020 **DPCM LIMITAZIONE ATTIVITA' IN ITALIA -** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante **misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero Territorio nazionale** - GU Serie Generale n. 55 4 marzo 2020	8 marzo 2020 **DPCM AMPLIAMENTO ZONA ROSSA** - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante **misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** - GU Serie Generale n. 59 dell'8 marzo 2020

DPCM ATTUALMENTE IN VIGORE

PROVVEDIMENTO	NOTE
22 marzo 2020 **DPCM CHIUSURA ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON ESSENZIALI** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante **ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23**	**Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)** Il **comma 1** reca le seguenti misure di contrasto e contenimento del virus applicabili sull'intero territorio nazionale: a) Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 (elencate nell'allegato), identificate anche con il codice ateco. Tale elenco può essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico (previo parere del MEF). Le attività professionali non sono sospese. Per le pubbliche amministrazioni si rimanda all'art. 87 del DL Cura Italia in cui si raccomandano misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio. Per quanto riguarda le attività commerciali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo e nell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo. b) È fatto divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso a quello in cui si trovano alla data di entrata in vigore del decreto, salvo che per comprovate esigenze (lavorative, di urgenza o di salute). Viene soppressa la possibilità di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza. c) Le attività produttive che sarebbero sospese possono proseguire soltanto se organizzate attraverso le modalità del lavoro agile.

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale GU Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020	d) Restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare continuità alle filiere indicate nell'allegato 1, nonché i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto competente. e) Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali, eccetto l'apertura di musei o di altri luoghi di cultura e i servizi di istruzione che non possono essere svolti a distanza. f) È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. g) Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto competente. h) Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto Il **comma 2** prevede l'obbligo del Prefetto di trasmettere al Presidente della regione (o Provincia autonoma), al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e alle forze di polizia, l'informativa delle comunicazioni ricevute dalle industrie e dei conseguenti provvedimenti emessi. Il **comma 3** prevede l'obbligo delle imprese le cui attività non sono sospese di rispettare le misure di contrasto e contenimento del virus di cui al protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali. Il **comma 4** stabilisce che le imprese la cui attività è sospesa completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione di merce in giacenza. **Art. 2 (Disposizioni finali)** stabilisce che le disposizioni producano effetto dal 23 marzo al 3 aprile. Queste si applicano cumulativamente alle misure contenute nel DPCM 11 marzo 2020 e nell'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, le cui disposizioni sono prorogate al 3 aprile 2020. **Allegato 1** - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; pesca e acquacoltura; estrazione di carbone; estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale; industrie alimentari; industria delle bevande; fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali; fabbricazione di spago, corde, funi e reti; fabbricazione di tessuti non tessute e di articoli di tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento); confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro; fabbricazione di imballaggi in legno; fabbricazione di carta; stampa e riproduzione di supporti registrati; fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; fabbricazione di prodotti chimici; fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; fabbricazione di articoli in gomma; fabbricazione di articoli in materie plastiche; fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia; fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche; fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per distribuzione e il controllo dell'elettricità; fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura; fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (inclusi parti e accessori); fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori); fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche; fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza; fabbricazione di casse funebri; riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; raccolta, trattamento e fornitura di acqua; gestione delle reti fognarie; attività di raccolta, trattamento e smaltimenti dei rifiuti; recupero dei materiali; attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; ingegneria civile; installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; manutenzione e riparazione di autoveicoli; commercio di parti e accessori di autoveicoli; per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi; commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici; commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali; commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori; commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto; commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico; commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici; commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento; trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; trasporto marittimo e per vie d'acqua; trasporto aereo; magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; servizi postali e attività di corriere; alberghi e strutture simili; servizi di informazione e comunicazione; attività finanziarie e assicurative; attività legali e contabili; attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale; attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; ricerca scientifica e sviluppo; attività professionali, scientifiche e tecniche; servizi veterinari; servizi di vigilanza privata; servizi connessi ai sistemi di vigilanza; attività di pulizia e disinfestazione; attività dei call center; attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; assistenza sanitaria; servizi di assistenza sociale residenziale; assistenza sociale non residenziale; attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali; riparazione e manutenzione di computer e periferiche; riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari; riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni; riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa; attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.
11 marzo 2020 **DPCM CHIUSURA ATTIVITÀ COMMERCIALI** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante **ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale** GU Serie Generale n. 64 dell'11 marzo 2020	**Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)** prevede che sull'intero territorio nazionale siano adottate le seguenti misure: • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne la vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'Allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, compresi i centri commerciali. È disposta la chiusura dei mercati, ma è consentita la vendita all'interno di essi dei soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), tranne le mense e il catering continuativo su base contrattuale. È consentita: la sola ristorazione con consegna a domicilio; la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo strade, autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. All'interno delle attività consentite deve sempre essere rispettata la distanza interpersonale di un metro. • Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2. • Sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. • Il Presidente della Regione con ordinanza ha la facoltà di ridurre o sopprimere i servizi di Trasporto pubblico locale sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre la riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. • Fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento delle prestazioni lavorative del personale dipendente in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. • Per quanto riguarda le attività produttive le attività professionali si raccomanda che: a. Sia attuato il massimo utilizzo dello smart working da parte delle imprese; b. Siano incentivate le ferie, i congedi retribuiti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dipendenti; c. Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d. Assumano dei protocolli di sicurezza anti-contagio e l'utilizzo di DPI laddove non possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro; e. Sia incentivata la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali. • Limitare gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso negli spazi comuni.

	• Adozione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per quanto riguarda le disposizioni dei numeri 7 e 8 del presente dpcm. • Per tutte le attività non sospese si raccomanda il massimo utilizzo del lavoro agile. **Art. 2 (Disposizioni finali)** • Il presente decreto è valido sino al 25 marzo; • Con il presente decreto cessano di produrre effetti, se incompatibili, le disposizioni di cui al dpcm 8 marzo 2020 e dpcm 9 marzo 2020; • Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. **Allegato 1. Commercio al dettaglio:** ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, farmacie, commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono e commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. **Allegato 2 - Servizi per la persona:** lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.
9 marzo 2020 **DPCM ITALIA ZONA ROSSA** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante **ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale** GU Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020	**Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)** **Comma 1** – Estende le misure precedentemente adottate per la c.d. zona rossa, di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo, all'intero territorio nazionale: • Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; • Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (+37.5°) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio; • Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati fatta salva la possibilità, per gli atleti professionisti, di svolgere attività sportiva all'interno di impianti a porte chiuse o all'aperto in assenza di pubblico; • Si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie; • Sono chiusi gli impianti sciistici; • Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate in luoghi pubblici o privati; • Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le scuole di ogni ordine e grado e le Università; • L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone; • Sono chiusi i servizi museali e altri istituti culturali; • Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle svolte con valutazione effettuata su basi curriculari e con modalità telematica. Tra le altre sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario; • Sono consentite le attività di ristorazione dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza; • Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso contingentato ed evitando l'assembramento di persone; • Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e di chi è impegnato nelle attività delle unità di crisi costituite a livello regionale; • Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19; • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; • Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere e termali, dei centri culturali, sociali e ricreativi; • Sono sospesi gli esami per il rilascio della patente di guida. **Comma 2** – Vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. **Comma 3** – Sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina sia in luoghi pubblici che privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse solo per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI. All'interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse e senza pubblico le società sportive sono tenute ad effettuale i controlli per contenere la diffusione del COVID-19. **Art. 2 (Disposizioni finali)** **Comma 1** - Le disposizioni producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci sino al 3 aprile 2020. **Comma 2** - Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui all'articolo 2 (Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) e all'articolo 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) del DPCM 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

ORDINANZE E DIRETTIVE COLLEGATE AI DPCM

21 febbraio 2020 **ORDINANZA Protezione civile n. 637** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020 • Ulteriori attribuzioni al soggetto attuatore del Ministero della salute • Incremento del personale medico • Attività del volontariato di protezione civile	22 febbraio 2020 **ORDINANZA Protezione civile n. 638** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020 • Semplificazione procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture connesse con l'emergenza sanitaria	25 febbraio 2020 **ORDINANZA Protezione civile n. 639** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020 • Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale	2 marzo 2020 **ORDINANZA Protezione civile n. 642** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020 • Sospensione dei mutui	2 marzo 2020 **ORDINANZA Protezione civile n. 643** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020 • Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Soggetto attuatore del Ministero della salute
4 marzo 2020 **CIRCOLARE Ministero per la pubblica amministrazione** Misure incentivanti per il ricorso a **modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa** Circolare n.1/2020	8 marzo 2020 **ORDINANZA Protezione civile n. 645** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020 • Potenziamento Servizio 1500 • Incremento del personale medico • Oneri iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute	8 marzo 2020 **ORDINANZA Protezione civile n. 646** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020 • Divieto di spostamento delle persone fisiche dai territori della zona rossa (Lombardia e altre 14 province). • Attività degli uffici pubblici non viene limitata	8 marzo 2020 **DIRETTIVA Ministero dell'interno n. 14606** Chiarimenti relativi al DPCM 8 marzo 2020 Link Direttiva n. 14606 dell'8 marzo 2020 Link autocertificazione per lo spostamento • Convoca i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, per le necessarie misure di coordinamento. • Controlli relativi alla limitazione degli spostamenti in entrata e in uscita. • Procedura di verifica autodichiarazione. • Sanzioni	8 marzo 2020 **COMUNICATO Ministero dei trasporti Chiarimenti MIT su merci e transfrontalieri** Link al sito del MIT • Nessuna restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall'art. 1 del dpcm 8 marzo 2020 • Chiarisce il regime di spostamento dei lavoratori transfrontalieri e ribadisce la libera circolazione delle merci in entrata e uscita dai territori interessati
9 marzo 2020 **ORDINANZA Protezione civile n. 648** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 64 dell'11 marzo 2020 • Chiusura degli impianti sciistici	12 marzo 2020 **ORDINANZA Ministero della salute** Deroga all'ordinanza 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) GU Serie Generale n. 73 del 20 marzo 2020 • Autorizza l'atterraggio in Italia del volo speciale operato da China Eastern n. NMU787 MU78812MAR 286359 PVG1715 1915PVG JJ	14 marzo 2020 **ORDINANZA Ministero della salute** Disposizioni urgenti per i voli cargo provenienti dalla Cina GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020 • Autorizza l'arrivo e la partenza su tutto il territorio nazionale dei voli cargo con provenienza Cina per la sola consegna ed il ricarico delle merci	15 marzo 2020 **ORDINANZA Ministero della salute** Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020 • Per la durata dell'emergenza, l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici, DPI destinati ad enti sanitari e di ricerca medica non devono attendere il rilascio del nulla osta dell'USMAF	18 marzo 2020 **CIRCOLARE Ministero della difesa** Procedura straordinaria di **arruolamento per chiamata diretta nell'Esercito Italiano di 120 ufficiali medici e di 200 sottufficiali infermieri** Link
18 marzo 2020 **DECRETO Ministero dei trasporti e Ministero della salute** **Autoisolamento per chi rientra il Italia** Link al DM n. 120 del 2020 • Obbligo di comunicazione e di sorveglianza sanitaria per tutte le persone fisiche in entrata in Italia. • Deroghe per le persone fisiche in entrata per comprovate esigenze lavorative. • Sanzioni: art. 650 c.p.	18 marzo 2020 **DECRETO Ministero dei trasporti e Ministero della salute** **Riduzione trasporto marittimo Sicilia** Link al DM n. 122 del 2020 • Autoisolamento per chi entra in Italia non si applica per: personale sanitario e lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per comprovati motivi di lavoro. • Sospende il trasporto marittimo di viaggiatori da e per la Sicilia.	19 marzo 2020 **ORDINANZA Protezione civile n. 651** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020 • Ricetta elettronica	19 marzo 2020 **ORDINANZA Protezione civile n. 652** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020 • Erogazione anticipata pensione Poste Italiane	19 marzo 2020 **PROTOCOLLO Ministero dei trasporti Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili** Link Le linee guida illustrano il necessario per garantire la sicurezza in un cantiere: • modalità di comportamento e accesso dei fornitori esterni

Validità: fino al 25 marzo 2020	• Assicura il trasporto delle merci. • Riduce i servizi ferroviari. • Validità: fino al 25 marzo 2020			• pulizia, sanificazione e precauzioni igieniche personali • dispositivi di protezione personale • organizzazione del cantiere • gestione di una persona sintomatica • sorveglianza sanitaria
20 marzo 2020 **COMUNICATO del Consiglio dei ministri Nomina del dott. Domenico Arcuri a Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19** GU Serie Generale n. 73 del 20-3-2020	20 marzo 2020 **ORDINANZA Ministero della salute** Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale GU Serie Generale n. 73 del 20-3-2020 • Vieta l'accesso del pubblico a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici • Non consente attività ludiche all'aperto. Resta consentita l'attività motoria svolta individualmente in prossimità della propria abitazione • Chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno di stazioni ferroviarie, nonché nelle aree di servizio con esclusione di quelli lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di dei locali; rimangono aperti quelli negli ospedali e negli aeroporti, assicurando la distanza minima di un metro • nei giorni festivi e prefestivi e in quegli immediatamente precedenti o successivi è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale • Validità: fino al 25 marzo prorogata al 3 aprile 2020	20 marzo 2020 **PROTOCOLLO Ministero dei trasporti Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica** Link Le linee guida illustrano il necessario per garantire la sicurezza nel settore del trasporto e della logistica: • Dispositivi di protezione individuale • Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e di lavoro • Installazione dispenser idroalcolici • Limitare il trasporto viaggiatori • Distanze tra lavoratori • Sospensione corsi di formazione non da remoto	21 marzo 2020 **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE Agenzia Dogane e Monopoli** **Sospensione giochi presso tabaccherie ed esercizi di rivendita** Link • Sospensione del gioco operato con dispositivi elettronici, tipo slot machines, situati all'interno degli esercizi di rivendita • Sospensione della raccolta dei giochi presso le tabaccherie (Lotto, Super Enalotto, Superstar, ecc.) • La sospensione dura per tutto lo stato di emergenza e sino a provvedimento di revoca	22 marzo 2020 **ORDINANZA Ministero della salute** Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01806) GU Serie Generale n. 75 del 22 marzo 2020 • Vieta per la giornata di domenica 22 marzo lo spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in comuni diversi da quelli in cui ci si ritrova se non per necessità, lavoro o salute

DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLE REGIONI

REGIONE		LINK		NOTE	
	Abruzzo	Comunicazione dipartimento Sanità Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Allegato 1 Allegato 2 Circolare esplicativa Ordinanza n.3 Circolare esplicativa Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 Ordinanza n.12 Ordinanza n.13 e Allegato 1 Disposizioni dell'ISS sui rifiuti extra-ospedalieri	23 febbraio 2020 26 febbraio 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 9 marzo 2020 9 marzo 2020 11 marzo 2020 19 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 17 marzo 2020 18 marzo 2020 18 marzo 2020 20 marzo 2020 22 marzo 2020 22 marzo 2020 22 marzo 2020	**Ordinanza n. 11** • Istituzione di Unità speciali di continuità assistenziale **Ordinanza n. 12** • Recepimento del documento di Gestione informatizzata dei posti letto COVID-19 **Ordinanza n. 13** • Disposizioni in materia di rifiuti urbani **Disposizioni sui rifiuti extra-ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al COVID19**	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)
	Basilicata	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Nota n.41880 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Circolare esplicativa ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Ordinanza n.10	23 febbraio 2020 (studenti) 27 febbraio 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 11 marzo 2020 15 marzo 2020 16 marzo 2020 16 marzo 2020 17 marzo 2020 21 marzo 2020 21 marzo 2020 22 marzo 2020	**Ordinanza n.8** • Disposizioni in materia di rifiuti urbani **Ordinanza n.9** • Disposizioni in materia di TPL **Ordinanza n.10** • Vietato ogni spostamento alle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale • La violazione della prescrizione porta l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario • E' possibile allontanarsi dal proprio domicilio per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute • Validità sino al 3 aprile 2020	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)
	Calabria	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Nota n. 105596.2019 Circolare Prot. Siar N. 98538 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 Ordinanza n.12 Ordinanza n.13 Ordinanza n.14 Ordinanza n.15 Ordinanza n.16	27 febbraio 2020 5 marzo 2020 8 marzo 2020 10 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 16 marzo 2020 17 marzo 2020 20 marzo 2020 21 marzo 2020 21 marzo 2020 22 marzo 2020 22 marzo 2020	**Ordinanza n. 11** • Disposizioni relative al Comune di San Lucido (CS) **Ordinanza n. 12** • Disposizioni relative alla limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale **Ordinanza n. 13** • Disposizioni relative al comune di Cutro (KR) **Ordinanza n. 14** • Disposizioni in materia di rifiuti urbani **Ordinanza n. 15** • Disposizioni in relative agli spostamenti su tutto il territorio regionale • Sono permessi gli spostamenti solo per comprovata necessità	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)

				Ordinanza n. 16 • Disposizioni relative ai Comuni di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS)	
	Campania	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.4 Decreto n.37 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n. 9 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 Ordinanza n.12 Chiarimento ordinanza n.12 Delibera della Giunta n.128 Ordinanza n.13 Chiarimento ordinanza n.13 Chiarimento 2 ordinanza n.13 Ordinanza n.14 Chiarimento ordinanza n.14 Ordinanza n.15 Chiarimento ordinanza n.15 Chiarimento ordinanza n.15 Chiarimento ordinanza n.15 Ordinanza n.16 Chiarimento ordinanza n.16 Ordinanza n.17 Ordinanza n.18 Chiarimento ordinanza n.18 Ordinanza n.19 Chiarimento all'ordinanza n.19 Ordinanza n.20	24 febbraio 2020 26 febbraio 2020 26 febbraio 2020 27 febbraio 2020 6 marzo 2020 6 marzo 2020 6 marzo 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 9 marzo 2020 10 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020 12 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 14 marzo 2020 13 marzo 2020 13 marzo 2020 13 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 13 marzo 2020 13 marzo 2020 15 marzo 2020 15 marzo 2020 17 marzo 2020 20 marzo 2020 20 marzo 2020 22 marzo 2020	**Ordinanza n. 19:** • Richiamo alle P.A. di stretta osservanza di quanto disposto con il DPCM dell'11 marzo • Sospensione di tutte le attività dei cantieri edili • Per i lavori a committenza pubblica, salvo quelli per la prosecuzione di servizi di pubblica utilità ed edilizia sanitaria, si valuta la possibilità di differire gli interventi o i lavori in corso **Ordinanza n. 20**: • Limitazione degli spostamenti extra-urbani salvo che per comprovata necessità • Obbligo del rispetto dell'isolamento fiduciario per coloro i quali fanno ingresso in regione • Obbligo d'essere sottoposti al controllo della temperatura corporea per coloro i quali accedono alle stazioni ferroviarie che effettuano collegamenti interregionali	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)
	Emilia-Romagna	Ordinanza Circolare esplicativa Decreto PdG n.25 Decreto PdG n.26 Decreto PdG n.27 Decreto PdG n.28 Ordinanza n.29 Ordinanza n.31 Ordinanza n.32 Ordinanza n.34 Ordinanza n.35 Decreto PdG Ordinanza. 36 Ordinanza n.39 Ordinanza n.41 Decreto PdG n.42 Decreto PdG n.43 Decreto PdG n.44 Decreto PdG n.45 Ordinanza n.46	23 febbraio 2020 24 febbraio 2020 2 marzo 2020 2 marzo 2020 4 marzo 2020 5 marzo 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 10 marzo 2020 13 marzo 2020 15 marzo 2020 16 marzo 2020 16 marzo 2020 16 marzo 2020 18 marzo 2020 20 marzo 2020 20 marzo 2020 20 marzo 2020 21 marzo 2020 22 marzo 2020	**Decreto PdG n. 42** • Misure organizzative del SSR **Decreto PdG n. 43** • Disposizioni riguardanti la gestione dei rifiuti **Decreto PdG n. 44** • Disposizioni relative al territorio di Rimini **Decreto PdG n. 45** • Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali • Sospensione delle attività di commercio nei giorni festivi Sospensione dei mercati • Validità sino al 3 aprile **Ordinanza n. 46** • Disposizioni relative al territorio di Rimini	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)
	Friuli-Venezia Giulia	Ordinanza Ordinanza n.1 Legge Regionale n.3 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4	23 febbraio 2020 1 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 19 marzo 2020 21 marzo 2020	**Ordinanza n. 4** • Fatto divieto di svolgere attività motorie all'aperto anche in forma individuale • Possibilità di spostamento solo per motivi di comprovata necessità • Accesso nei locali aperti al pubblico ad un solo componente per nucleo familiare	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)

				• Chiurla domenicale di tutte le attività commerciali eccetto farmacie, edicole e aree di servizio lungo le autostrade • Restano possibili i servizi di consegna a domicilio	
	Lazio	Ordinanza n. Z00002 Ordinanza n. Z00002/EC Ordinanza n. T00055 Ordinanza n. Z00003 Ordinanza n. Z00004 Ordinanza n. Z00005 Ordinanza n. Z00006 Decreto n. U00045 Ordinanza n. Z00007 Ordinanza n. Z00008 Ordinanza n. Z00009 Ordinanza n. Z00010 Ordinanza n. Z00011 Ordinanza n. Z00012 Ordinanza n. Z00013	26 febbraio 2020 27 febbraio 2020 5 marzo 2020 6 marzo 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 10 marzo 2020 11 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 17 marzo 2020 17 marzo 2020 18 marzo 2020 19 marzo 2020 20 marzo 2020	**Ordinanza n. Z00013** • Garantita la mobilità dei volontari • Garantite le attività strumentali al mantenimento del diritto alla salute • Disposizioni riguardanti gli spostamenti dei volontari	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)
	Liguria	Nota esplicativa Ulteriore nota esplicativa Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Nota esplicativa dell'Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9	25 febbraio 2020 27 febbraio 2020 1 marzo 2020 3 marzo 2020 8 marzo 2020 8 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 15 marzo 2020 18 marzo 2020 20 marzo 2020	**Ordinanza n. 8** • Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti **Ordinanza n. 9** • Individuazione da parte dei sindaci di luoghi di potenziale assembramento • Divieto, nei detti luoghi, di presenza e spostamento di persone fisiche • Divieto di spostamento nelle seconde case	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)
	Lombardia	Ordinanza Decreto n.498 Faq ordinanza regionale Atto dirigenziale n.2521 Comunicato Ordinanza n.509 Chiarimenti ordinanza n.509 Ordinanza n.510 Ordinanza n.514 Ordinanza n.515	20 febbraio 2020 22 febbraio 2020 23 febbraio 2020 24 febbraio 2020 24 febbraio 2020 27 febbraio 2020 11 marzo 2020 18 marzo 2020 21 marzo 2020 22 marzo 2020	**Ordinanza n. 510** • Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale • Disposizioni in materia di NCC con autobus • Attività di trasporto evitando gli assembramenti all'interno dei mezzi • Disposizioni su servizio di consegna/recepimento dei beni • Disposizioni tariffarie su servizio di consegna **Ordinanza n. 514** • Divieto di entrata e uscita dal territorio regionale • Divieto di assembramenti nei luoghi pubblici • Obbligo di permanenza nella propria abitazione per i soggetti con sintomatologia sospetta • Divieto di spostamento per chi sottoposto a quarantena • Sospensione delle attività delle pubbliche amministrazioni salvo quelle di pubblica utilità • Sospensione delle vendite al dettaglio fatti salvi i generi alimentari • Sospesi tutti i mercati settimanali • Sospese tutte le attività inerenti i servizi alla persona • Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e agro-alimentare • Sospese le attività di ristorazione • Divieto d'accesso ai parchi • Sospese attività sportive • Sospese attività dei centri sportivi eccetto che per l'erogazione delle prestazioni LEA • Sospensione dei servizi educativi	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)

				• Sospensione procedure concorsuali eccetto quelli per il personale sanitario e svolte con modalità telematica o su base curriculare **Ordinanza n. 515** • Sospensione delle attività della P.A. • Indicazione delle attività che devono svolgersi attraverso le modalità di lavoro agile • Disposizioni in materia di gestione della sospensione delle attività • Disposizioni riguardanti le amministrazioni di istruzione e ricerca • Disposizioni in materia di enti pubblici non economici regionali e locali • Disposizioni per il personale che presta servizio in presenza • Disposizioni in materia di strutture ricettive	
	Marche	Ordinanza n.1 Errata corrige Ordinanza n.2 Nota esplicativa Ordinanza n.3 Ordinanza n. 4 Circolare esplicativa Ord. n. 4 Circolare esplicativa dpcm 9 marzo Ordinanza n. 5 Ordinanza n. 6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 Ordinanza n.12 Ordinanza n.13	25 febbraio 2020 27 febbraio 2020 27 febbraio 2020 27 febbraio 2020 3 marzo 2020 10 marzo 2020 10 marzo 2020 10 marzo 2020 10 marzo 2020 10 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 17 marzo 2020 19 marzo 2020 20 marzo 2020 20 marzo 2020 21 marzo 2020	**Ordinanza n. 11** • Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree attrezzate è consentita solo agli autotrasportatori • Valida sino a nuovo provvedimento **Ordinanza n. 12** • Disposizioni in materia di trasporto ferroviario **Ordinanza n. 13** • Disposizioni in materia di rifiuti prodotti presso le abitazioni di soggetti sottoposti al provvedimento della quarantena obbligatoria	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)
	Molise	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Decreto n.17 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Decreto n.20 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Ordinanza n.10	24 febbraio 2020 26 febbraio 2020 8 marzo 2020 11 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 15 marzo 2020 16 marzo 2020 18 marzo 2020 18 marzo 2020 21 marzo 2020	**Ordinanza n. 10** • Disposizioni riguardanti i Comuni di Pozzili e Venafro	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)
	Piemonte	Ordinanza Nota esplicativa Decreto n.24 Ordinanza n.25 Disposizioni per i dipendenti Decreto n.34	23 febbraio 2020 24 febbraio 2020 1 marzo 2020 2 marzo 2020 8 marzo 2020 21 marzo 2020	**Decreto n. 34** • Divieto di spostamento in entrata e in uscita eccetto che per comprovate necessità • Divieto di assembramento • Raccomandazioni per i soggetti con sintomatologia sospetta • Divieto di mobilità per chi sottoposto a quarantena obbligatoria • Sospensione degli uffici pubblici salvo quelli per l'erogazione di servizi essenziali • Sospensione delle attività commerciali salvo quelle individuate dal DPCM del 11 marzo '20 • Accesso alle attività commerciali limitato ad un solo componente a famiglia • Mercati settimanali consentiti garantendo le modalità di accesso scaglionato	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)

				• Divieto di sosta o assembramento presso i distributori “h24” • Blocco delle slot machine all’interno dei locali • Restano aperte edicole, farmacie e tabaccai • Si raccomanda alla rilevazione della temperature corporea presso gli esercizi commerciali in funzione • Sospensione delle attività di servizi alla persona • Mantenimento dei servizi bancari, finanziari e assicurativi previo mantenimento delle norme di sicurezza • Disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti • Sospensione delle attività di ristorazione • Sospensione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presso le stazioni • Chiusura degli studi professionali salvo utilizzo del lavoro agile • Sospensione dei cantieri salvo quelli per la realizzazione di servizi essenziali • Chiusura delle attività ricettive • Divieto di accesso ai parchi • Sospensione di eventi e competizioni sportive • Chiusura impianti sciistici • Chiusura centri sportivi • Sospensione delle cerimonie civili e religiose • Sospensione dei servizi educativi • Sospensione delle procedure concorsuali salvo quelle realizzate in via telematica, su basi curriculari e per il personale sanitario • Raccomandato il massimo utilizzo del lavoro agile • Sanificazione dei luoghi di lavoro	
	Puglia	Disposizioni Ordinanza Ordinanza Piano Operativo Emergenza Ordinanza Ordinanza n.176 Ordinanza n.177 Ordinanza n.178 Ordinanza n.182 Chiarimenti ordinanza n.182 Ordinanza n.183 Ordinanza n.188 Ordinanza n.190	26 febbraio 2020 26 febbraio 2020 27 febbraio 2020 28 febbraio 2020 3 marzo 2020 8 marzo 2020 8 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 19 marzo 2020 21 marzo 2020	**Ordinanza n. 188** • Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale **Ordinanza n. 190** • Disposizioni in materia di mobilità dei volontari che garantiscono attività strumentali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)
	Sardegna	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Determinazione n.138 Deliberazione n.10/1 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Legge Regionale n.9 Nota esplicativa ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Chiarimenti ordinanza n.9 Ordinanza n.10	22 febbraio 2020 23 febbraio 2020 27 febbraio 2020 2 marzo 2020 8 marzo 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 9 marzo 2020 10 marzo 2020 13 marzo 2020 13 marzo 2020 13 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 23 marzo 2020	**Ordinanza n. 10:** • Disposizioni riguardanti il Direttore generale della protezione civile della Regione Sardegna • Disposizioni sul coordinamento delle attività del DG della protezione civile della Regione Sardegna	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)
	Sicilia	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4	25 febbraio 2020 26 febbraio 2020 8 marzo 2020 8 marzo 2020	**Ordinanza n. 7:** • Disposizioni per i soggetti entrati nel territorio della Regione Siciliana • Disposizioni in materia di isolamento dei soggetti	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)

		Protocollo n.10962 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7	9 marzo 2020 13 marzo 2020 19 marzo 2020 20 marzo 2020	• Disposizioni in materia di isolamento domiciliare per i soggetti positivi al COVID-19 • Misure aggiuntive di contenimento e di accertamento epidemiologico	• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)
	Toscana	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n. 3 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Allegato A - Circolare Capo DPC Ordinanza n. 8 Ordinanza n. 9 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 Ordinanza n.12 Ordinanza n.13 Ordinanza n.14 Ordinanza n.15 Ordinanza n.16 Ordinanza n.17 e allegati (A, B, C)	21 febbraio 2020 22 febbraio 2020 23 febbraio 2020 26 febbraio 2020 28 febbraio 2020 2 marzo 2020 4 marzo 2020 4 marzo 2020 6 marzo 2020 8 marzo 2020 10 marzo 2020 11 marzo 2020 15 marzo 2020 16 marzo 2020 17 marzo 2020 18 marzo 2020 18 marzo 2020 19 marzo 2020	**Ordinanza n. 17** • Il personale sanitario dovrà utilizzare, ove possibile, i DPI con il marchio CE • In assenza si rimanda alle mascherine indicate all'allegato C • Validità 90 giorni	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)
	Trentino Alto Adige (Trento)	Ordinanza n.1 Ordinanza n. 2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Circolare Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Provvedimento TPL Ordinanza n.10 Legge Provinciale n.2	22 febbraio 2020 24 febbraio 2020 28 febbraio 2020 3 marzo 2020 6 marzo 2020 9 marzo 2020 11 marzo 2020 12 marzo 2020 15 marzo 2020 18 marzo 2020 19 marzo 2020 20 marzo 2020 23 marzo 2020	**Ordinanza n. 10** • Chiusura dei percorsi ciclabili e perdonali • Chiusura dei parchi e giardini pubblici • Utilizzo di una sola persona per volta delle panchine pubbliche • Chiusura domenicale delle attività di vendita di generi alimentari • Validità sino al 3 aprile **Legge Provinciale n. 2** • Disposizioni in materia di tributi • Disposizioni di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici • Disposizioni a sostegno degli operatori economici e sulla sospensione delle misure di condizionalità • Misure di semplificazione in materia di contributi • Disposizioni per l'accrescimento dell'efficienza del sistema provinciale • Disposizioni finali	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)
	Trentino Alto Adige (Bolzano)	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Ordinanza n.10 Chiarimenti all'ordinanza n.10 Ordinanza n. 11	23 febbraio 2020 26 febbraio 2020 3 marzo 2020 4 marzo 2020 9 marzo 2020 10 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 16 marzo 2020 16 marzo 2020 21 marzo 2020	**Ordinanza n. 11** • Divieto di accesso ai parchi • Divieto di svolgere attività all'aperto • Chiusi esercizi di somministrazione di cibi e bevande eccetto quelli presenti nelle autostrade • Chiusura bar anche presso ospedali e centri di cura • Chiusura domenicale dei centri di vendita di generi alimentari • Chiuse le piste ciclabili • Divieto di spostamento nelle seconde case durante i giorni festivi e prefestivi • Elenco delle disposizioni attualmente in vigore	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)
	Umbria	Ordinanza n.1 Deliberazione n.126 (Centro Operativo Regionale) Ordinanza Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7	26 febbraio 2020 26 febbraio 2020 4 marzo 2020 12 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 13 marzo 2020	**Ordinanza n. 8** • Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)

		Ordinanza n.8	18 marzo 2020		
	Valle D'Aosta	Circolare Comunicato USL Comunicato Ordinanza n.111 Decreto 114 Ordinanza n.115 Ordinanza n.116 Chiarimenti dell'ordinanza 116 Ordinanza n.117 Decreto n.118	2 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020 15 marzo 2020 17 marzo 2020 19 marzo 2020 19 marzo 2020 21 marzo 2020 22 marzo 2020 23 marzo 2020	**Ordinanza n. 117** • Disposizioni riguardanti il comune di Pontey **Decreto n. 118** • Revoca della convocazione dei comizi elettorali di giorno 10 maggio 2020	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)
	Veneto	Ordinanza Chiarimenti applicativi Comunicato Ordinanza n.28 Ordinanza n.29 Ordinanza n.30 Ordinanza n.32 Ordinanza n.33	23 febbraio 2020 24 febbraio 2020 11 marzo 2020 12 marzo 2020 18 marzo 2020 19 marzo 2020 20 marzo 2020	**Ordinanza n. 32** • Disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti • Validità di sei mesi dalla data di pubblicazione **Ordinanza n. 33** • Chiusura dei parchi • Uso della bicicletta solo per motivi di comprovata necessità • Apertura degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande solo nelle aree di servizio fuori dal centro abitato, nella rete autostradale, limitatamente dalle 06:00 alle 18:00 • Chiusura domenicale degli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari • Accesso ai locali aperti al pubblico per un singolo componente a famiglia • Validità sino al 3 aprile	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali)

CORONAVIRUS: LE CIRCOLARI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Sanità nr.850/A.P. 1-694 del 24 gennaio 2020 Polmonite da nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) in Cina	**Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Sanità nr.850/A.P. 1-694C del 24 gennaio 2020** Polmonite da nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) in Cina - Aggiornamenti	**Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria del Dipartimento** Polmonite da nuovo coronavirus (2019-nCoV) in Cina. Circolare ministero della Salute.	**Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Sanità** Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) - Aggiornamento	**Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza Segreteria del Dipartimento N. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1034/20** Infezione da coronavirus (CODIV-2019). Procedure di prevenzione e profilassi negli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato.
Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - NR 333.A/9804.c.3 del 2 marzo 2020 Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Misure urgenti di protezione dei lavoratori aventi carattere temporaneo.	**Circolare del Ministero dell'Interno- Gabinetto del Ministro** N. 15350/117(2)/UffIII-Prot.Civ. Polmonite da nuovo corona virus (COVID-2019)	**Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza** N.555/O.P./0000972/2020/02 del 4 marzo 2020 Polmonite da nuovo coronavirus (COVID — 19) — Missioni internazionali del personale della Polizia di Stato.	**Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria del Dipartimento** N. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1300-20 del 6 marzo 2020 **Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19).**	**Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane,** NR.333.A/Ufficio Affari Generali e Giuridici del 7 marzo 2020 Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Ulteriori misure urgenti.
Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -, N. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1345-20 del 10 marzo 2020 **Indicazioni per l'attuazione del D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.**	**Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Sanità** nr.850/A.P.1-1979 **Pandemia da COVID-19. Assistenza sanitaria agli appartenenti alla Polizia di Stato.**	**Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane,** NR.333/G- Div 2 – 2501.03.04 del 16 marzo 2020 Polmonite da nuovo coronavirus (COVID 19) Trattamento economico personale Forze di Polizia. Compenso per lavoro straordinario - Indennità Ordine Pubblico	**Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza** N. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1425/20 Indicazioni per l'attuazione del D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento del Covid-19. Aggiornamento del modello da utilizzare per le autodichiarazioni. .	**Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Sanità** nr.850/A.P.1 – 2102 del 17 marzo 2020 Polmonite COVID-19. Procedure di sanificazione degli ambienti.
Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria del Dipartimento Ufficio Affari Generali e Personale N. 555/PERS/4050 **Sospensione delle attività corsuali specialistiche cd. di II livello, nonché dei corsi di aggiornamento, dei seminari e delle selezioni mediche psico/attitudinali.**	**Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale** N.557/LEG/141.510/2020 del 18 marzo 2020 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".	**Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane** NR.333.A/Ufficio Affari Generali e Giuridici del 19 marzo 2020 Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) — decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Disposizioni applicative.	**Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria del Dipartimento** N. 555/PERS/4050 del 24 marzo 2020 Emergenza COVID-19. Individuazione alloggi per assistenza presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato.	**Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza N.** N. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20 del 26 marzo 2020 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.hiarazioni

COVID-19. PROSPETTO OPERATIVO SANZIONI AGGIORNATO AL 26.03.2020

Nelle more dell'adozione dei DDPC di cui al DL 19/2020 continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure gia' adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti (ex art. 2 c. 3 DL 19/20)

N.B. qualora il mancato rispetto delle sotto-riportate misure fosse commesso con un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo. Dalla lettura (utilizzo del termine "fino" e non "di"), sembra che l'applicabilità di detta disposizione sia di competenza dell'Autorità Amministrativa o Giudiziaria. Pertanto **quando la violazione sia commessa con un veicolo, sul verbale dovrà essere riportata la seguente frase: "siccome la violazione è stata commessa con il veicolo (riportare i dati del veicolo) _____, si avvisa il trasgressore che l'autorità competente potrà aumentare la sanzione fino ad un terzo ai sensi dell'art. 4 c. 1 DL 19/2020"**

CONDOTTE VIETATE	PERIODO DI VIGENZA	NORMA VIOLATA	SANZIONE	NOTE OPERATIVE
Spostamenti di persone fisiche sul territorio nazionale, eccetto che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. ATTENZIONE: (*) Non più riconosciuto il rientro alla residenza. (DPCM 22.03.2020)	Dal 8.3.2020 al 03.04.2020	DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. a) in relazione al DPCM 09.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Ricorso al Prefetto • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Allontanamento dalla propria abitazione da parte di persona sottoposta a quarantena o posta in isolamento fiduciario dall'ALSS	dal 8.3.2020 Al 03.04.2020	DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. b) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020	Art. 260 R.D. 1265/1934, salvo che il fatto costituisca + grave reato (art. 4 c. 6 DL 19/20) + Art. 452 cp Delitti contro salute pubblica	• TNR • CNR • Elezione Domicilio • Segnalazione immediata a ASL • Ricondurre soggetto a luogo quarantena • Adottare tutte cautele necessarie con Serv. Sociali e ASL
Attività motorie svolte all'aperto senza il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro tra persona e persona.	dal 9.3.2020 al 03.04.2020	Art. 1, punto 3 DPCM 9.3.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. **400 € (280 € entro 30 gg.**)	• Sanzione amministrativa • Ricorso al Prefetto • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Celebrazione di cerimonie civili e religiose.	dal 9.3.2020 al 03.04.2020	DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. i) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. **400 € (280 € entro 30 gg.)**	• Sanzione amministrativa • Ricorso al Prefetto • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)

Apertura luoghi di culto senza rispettare le distanze interpersonali e senza evitare assembramenti.	dal 9.3.2020 al 03.04.2020	DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. i) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. **400 € (280 € entro 30 gg.)**	• Ricorso al Prefetto • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Esercizio di attività di palestre, centri sportivo, piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi.	dal 9.3.2020 al 03.04.2020	DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. s) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Ricorso al Prefetto • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Esercitare ogni genere di attività didattica in relazione a scuole di ogni ordine e grado, in relazione alle attività formative di qualsiasi tipologia anche di natura privata.	dal 9.3.2020 al 03.04.2020	DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. h) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. **400 € (280 € entro 30 gg.)**	• Sanzione amministrativa • Ricorso al Prefetto • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Attività di pubblico spettacolo (es: cinema, teatri, scuole da ballo, discoteche ed assimilati)	dal 9.3.2020 al 03.04.2020	DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. b) e c) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. **400 € (280 € entro 30 gg.)**	• Sanzione amministrativa • Ricorso al Prefetto • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Esercizio di attività commerciali al dettaglio. Sono esentate le attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità di cui all'elenco allegato al DPCM 11.3.2020 (edicole, tabaccai, farmacie, ecc.)	dal 12.3.2020 al 03.04.2020	Art. 1, co.1 punto 1) del DPCM 11/3/2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Ricorso al Prefetto • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, kebab, ecc.) Eccetto: catering, consegne a domicilio.	dal 12.3.2020 al 03.04.2020	Art. 1, co.1 punto 3), del DPCM 11/3/2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. **400 € (280 € entro 30 gg.)**	• Sanzione amministrativa • Ricorso al Prefetto • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Esercitare attività inerenti i servizi alla persona (barbiere, parrucchiere, estetista, ecc.	dal 12.3.2020 al 03.04.2020	Art. 1, co.1 punto 3), del DPCM 11/3/2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. **400 € (280 € entro 30 gg.)**	• Sanzione amministrativa • Ricorso al Prefetto • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)

Accedere a parchi, ville, aree gioco, giardini pubblici.	dal 21.03.2020 al 03.04.2020	Ordinanza Ministero Salute del 20.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. **400 € (280 € entro 30 gg.)**	● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Eseguire attività ludico ricreativa all'aperto. E' consentita solo se fatta in prossimità della propria abitazione e nel rispetto di almeno 1 m. da ogni altra persona	dal 21.03.2020 al 03.04.2020	Ordinanza Ministero Salute del 20.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. **400 € (280 € entro 30 gg**	● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Apertura di esercizi di somministrazioni e bevande nelle stazioni ferroviarie, lacustri, aree di servizio, eccetto quelle autostradali, le quali possono vendere solo alimenti da asporto	dal 21.03.2020 al 03.04.2020	Ordinanza Ministero Salute del 20.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. **400 € (280 € entro 30 gg**	● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Spostamento verso le seconde case, o abitazioni diverse da quella principale nei giorni festivi, prefestivi ed in quelli che immediatamente precedono tali giorni (es. ven, sab. e dom.)	dal 21.03.2020 al 03.04.2020	Ordinanza Ministero Salute del 20.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. **400 € (280 € entro 30 gg**	● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.	Senza limite	ART.495 CP	ART.495 CP	● TNR ● CNR ● Elezione Domicilio ● Eventuale acquisizione autocertificazione
Esercizio di attività produttiva, industriale o commerciale non consentita ai sensi del DPCM 22.03.2020				● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Trasferimento con qualsiasi mezzo verso un Comune diverso da quello dove ci si trova, non giustificato da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero da motivi di salute. ATTENZIONE: Non è più accettato come giustificazione il solo rientro presso la propria residenza. (*)				● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Accesso a tutte le aree di verde pubblico del territorio del Comune di Genova				● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Transito e di permanenza in luoghi prospicienti la battigia (quali arenili, scogliere, tutte le passeggiate prospicienti il mare, Corso Italia lato mare, Boccadasse, le spiagge)				

Spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case.				

NOTA: (1) L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con determinazione Prot. 96788/RU del 21 marzo 2020 ha disposto la sospensione della raccolta per Gioco del Lotto, Superenalotto, Superstar, Superenalotto – Si Vince tutto e per il gioco a estrazione europea Eurojackpot. Sono sospese anche le scommesse, o perlomeno quelle che implicano una certificazione da parte di personale dell'Agenzia. Allo stato attuale, dunque, rimangono attivi solamente il 10eLotto e il Win For Life, salvo ovviamente lo spegnimento di tutti i monitor e delle televisioni, così come la vendita dei Gratta & Vinci. Attenzione però: per tali giochi così come per tutti gli altri servizi fruibili all'interno delle rivendite, rimane il preciso obbligo del gestore di vigilare affinché non si generi il benché minimo assembramento o raggruppamento di clienti. Pertanto, è fatto assoluto divieto, una volta effettuata la giocata o comprato il tagliando, far stazionare i clienti all'interno o nei pressi della tabaccheria per verificare la vincita o grattare il tagliando (sito Federtabaccai del 22/03/2020)

Prontuario Covid-19

Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020

Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 marzo 2020 n. Z0006

Ordinanza del Presidente Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010

Ordinanza Sindaca Roma 20 marzo 2020, n. 65

COVID-19

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 1, comma 1, lettera a) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera a), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**1. Inottemperanza al divieto di spostamento all'interno del territorio comunale** Sebbene lo spostamento non fosse motivato da esigenze lavorative o da situazioni di necessita ovvero per motivi di salute, si spostava all'interno del territorio comunale …… *(specificare se la violazione è avvenuta mediante l'utilizzo di un veicolo)* Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)		Stato	Prefetto (2)	Prefetto (2)	
	Articolo 1, comma 1, lettera b) DPCM 22.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera a), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**2. Inottemperanza al divieto di trasferimento o spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui ci si trova** Sebbene lo spostamento non fosse motivato da esigenze lavorative o di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, si trasferiva o si spostava con mezzo di trasporto pubblico privato nel comune di Roma Capitale proveniente dal comune di ……. Si dà atto che …….*(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)		Stato	Prefetto (2)	Prefetto (2)	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 1, comma 1, lettera a) Ordinanza del Ministero della Salute 20.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera b), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**3. Inottemperanza al divieto di accesso nei parchi, nelle ville, nelle aree gioco e nei giardini pubblici** Accedeva all'interno del parco di ……. della villa ……. dell'area gioco dei giardini pubblici sebbene vietato. Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)		Stato	Prefetto (2)	Prefetto (2)	
	Articolo 1, comma 1, lettera g) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera g), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**4. Mancata sospensione delle manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico** Svolgeva un evento o manifestazione di carattere culturale ludico sportivo religioso fieristico sebbene tale attività fosse sospesa. Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)		Stato	Prefetto (2)	Prefetto (2)	Prefetto
	Articolo 1, comma 2, DPCM 9.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera f), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**5. Inosservanza al divieto di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico** In luogo pubblico o aperto al pubblico non osservava il divieto di assembramento Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)		Stato	Prefetto (2)	Prefetto (2)	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 1, comma 1, lettera g) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera i), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**6. Mancata sospensione delle attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati** Svolgeva l'attività di cinema teatro scuola di ballo sala giochi sala scommesse sala bingo discoteca …… sebbene tale attività fosse sospesa. Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) **(1)**	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria **(3) (4)**	Stato	Prefetto **(2)**	Prefetto **(2)**	Prefetto
	Articolo 1, comma 1, lettera d) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera m), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**7. Mancata sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati** Organizzava un evento o una competizione sportiva in luogo pubblico privato sebbene tale attività fosse sospesa. Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) **(1)**	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria **(3)(4)**	Stato	Prefetto **(2)**	Prefetto **(2)**	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 1, comma 1, lettera s) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera m), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**8. Mancata sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi** Svolgeva l'attività di palestra centro sportivo piscina centro natatorio centro benessere centro culturale centro sociale centro ricreativo …… sebbene tale attività fosse sospesa. Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria (1)	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto
	Articolo 1, comma 1, lettera b) Ordinanza del Ministero della Salute 20.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera n), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**9. Inottemperanza al divieto di svolgimento dell'attività ludica o ricreativa all'aperto** Svolgeva l'attività ludica ricreativa all'aperto sebbene non fosse consentito. Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)		Stato	Prefetto	Prefetto	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 1, comma 1, lettera b) Ordinanza del Ministero della Salute 20.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera n), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**10. Svolgimento dell'attività motoria non in prossimità della propria abitazione** Svolgeva l'attività motoria non in prossimità della propria abitazione e precisamente …… Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)		Stato	Prefetto	Prefetto	
	Articolo 1, comma 1, lettera h) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera p), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**11. Mancata sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche presenti nelle scuole di ogni ordine e grado** Non sospendeva i servizi educativi per l'infanzia le attività didattiche presenti nella scuola di ……. non ottemperando a quanto disposto dal DPCM 8.3.2020. Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria (3) (4)	Stato	Prefetto (2)__	Prefetto (2) __	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 1, comma 1, lettera l) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera r), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**12. Mancata chiusura dei musei e altri istituti e luoghi di cultura** Non procedeva alla chiusura del museo ……. ……. non ottemperando a quanto disposto dal DPCM 8.3.2020. Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)		Stato	Prefetto	Prefetto	
	Articolo 1, comma 1, punto 1) DPCM 11.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera u), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**13. Mancata sospensione delle attività commerciali al dettaglio del settore non alimentare non elencate nell'allegato 1 del DPCM 11.3.2020** Non sospendeva l'attività di vendita al dettaglio di prodotti del settore non alimentare e precisamente …… *(indicare la tipologia di prodotti posti in vendita)*, nonostante tale attività non rientrasse tra quelle consentite e individuate nell'allegato 1 del DPCM 11.3.20. (5) Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria (3) (4)	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 1, comma 1, lettera r) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera u), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**14. Mancata chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali** Nella giornata festiva prefestiva non chiudeva la media struttura di vendita la grande struttura di vendita l'esercizio commerciale presente all'interno del centro commerciale (6) Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria (3) (4)	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto
	Articolo 1, comma 1, punto 1) DPCM 11.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera u), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**15. Mancata adozione di misure idonee a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro all'interno dell'attività commerciale** Quale gestore dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti del settore alimentare non alimentare e precisamente …… *(indicare la tipologia di prodotti posti in vendita),* non adottava misure idonee a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria (3) (4)	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 1, comma 1, punto 2) DPCM 11.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera v), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**16. Mancata sospensione delle attività dei servizi di ristorazione** Non sospendeva l'attività di somministrazione di alimenti e bevande laboratorio di gelateria laboratorio di pasticceria laboratorio di pizzeria laboratorio di gastronomia laboratorio alimentare di ……. Non ottemperando a quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020. (7) Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria **(3) (4)**	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto
	Articolo 1, comma 1, lettera c) Ordinanza del Ministero della Salute 20.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera v), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**17. Mancata chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante** Non chiudeva l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri nell' area di servizio e rifornimento carburante non ottemperando a quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020. (8) Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria **(3) (4)**	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 1, comma 1, punto 3) DPCM 11.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera z), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**18. Mancata sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (acconciatore, estetista etc.,)** Non sospendeva l'attività di acconciatore estetica ……. non ottemperando a quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020. (9) Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria **(3) (4)**	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto
	Articolo 1, comma 1, lettera a) DPCM 22.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera z), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**19. Mancata sospensione delle attività produttive industriali e commerciali non elencate nell'allegato 1 del DPCM 22.3.2020** Non sospendeva l'attività produttiva ……. produttiva industriale commerciale ……. nonostante tale attività non rientrasse tra quelle consentite e individuate nell'allegato 1 del DPCM 22.3.2020 sostituito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.3.2020. (10) Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria **(3) (4)**	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Punto 1) Ordinanza Presidente Regione Lazio 17.03.2020, n. Z00010 e articoli 1, comma 2, lettera u), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**20. Mancato rispetto dell'orario di apertura dell'attività commerciale di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020** Quale gestore dell'attività commerciale di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020 e precisamente l'attività di …… (*specificare l'attività)* non osservava l'orario di apertura al pubblico 8.30- 19.00 (nei giorni feriali) 8.30- 15.00 (nelle domeniche e nei giorni festivi) risultando aperto alle ore ……. (11) Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria (3) (4)	Regione Lazio	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Prefetto
	Punto 5) Ordinanza Presidente Regione Lazio 10.03.2020, n. Z00006 e articoli 1, comma 2, lettera v), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**21. Mancato utilizzo di mascherine e guanti per gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e per i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari** Quale gestore dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che trasforma, produce, tiene in deposito o comunque manipola per poi vendere o somministrare prodotti alimentari non utilizza mascherine guanti Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1)	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria (3) (4)	Regione Lazio	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Ordinanza Sindacale 20.03.2020, n. 65 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	**22. Inosservanza al divieto di accesso sul litorale di Roma Capitale e nelle aree ricadenti del perimetro della riserva statale del litorale romano (Pineta di Castel Fusano e Pineta Acqua Rossa).** Accedeva sul litorale di Roma Capitale all'interno del perimetro della riserva statale del litorale romano Pineta di Castel Fusano Pineta Acqua Rossa. sebbene vietato Si dà atto che …… *(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).*	(da 400,00 a 3000,00 euro) **400,00** (pagamento entro 30 giorni **280,00**) (1) (12)		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
------	Articolo 1, comma 1, lettera c) DPCM 08.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera e), e 4, comma 6 Decreto Legge 25.03.2020 e Articolo 260, comma 1 Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265	**23. Inosservanza al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora benché sottoposto alla misura di quarantena perché risultato positivo al virus** Si allontanava dalla propria abitazione o dimora benché fosse sottoposto alla misura di quarantena perché risultato positivo al virus. Si dà atto che… *(precisare elementi oggettivi della violazione).*	Sanzione penale (arresto da 3 a 18 mesi e con ammenda da euro 500,00 a euro 5000,00) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347		

Note

(1) Pagamento in misura scontata. Ai sensi dell'articolo 108 comma 2, del d.l. 18/2020 per violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 il termine per effettuare il pagamento scontato è di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. Sui verbali di accertamento di violazione, nel campo ANNOTAZIONI, deve essere riportata l'informativa che i termini per il pagamento in misura ridotta, dell'importo scontato e per presentare gli scritti difensivi decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall'articolo 103 del Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (vedi circolare 57/2020 e relativa tabella pubblicate sulla PIF). Se la violazione è commessa con l'**uso del veicolo la violazione è aumentata fino al triplo.** Al momento, salvo diverse disposizioni ministeriali, si ritiene che la disposizione non si rivolga all'organo di polizia procedente, ma solo all'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione.

(2) Termini invio rapporto amministrativo. Si rammenta che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 i termini di pagamento delle sanzioni sono sospesi fino al 3 aprile 2020, quindi i 60 giorni previsti dall'articolo 16 della legge 689/81 per l'invio del rapporto amministrativo al Prefetto, in caso di mancata presentazione della prova dell'avvenuto pagamento per i verbali contestati/notificati prima del 03 marzo, decorrono dalla predetta data.

(3) Chiusura attività. L'articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni irrogata dal Prefetto con ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 689/81. Ai sensi del comma 4 del citato articolo la Polizia Locale in qualità di autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

(4) Chiusura attività, procedura operativa. Per le attività sospese ai sensi dei DPCM 11/03/2020 e 22/03/2020 si procede alla chiusura immediata, secondo le seguenti indicazioni procedurali:

- ove la violazione accertata si riferisca ad attività che in ogni caso debbono stare chiuse, si accerta e contesta la violazione e si dispone immediatamente ed unicamente la chiusura dell'attività utilizzando il modello allegato sub. 4 pubblicato nella PIF apponendo sigilli;
- ove la violazione, riferendosi ad attività che comunque possono stare aperte, riguardi aspetti gestionali (inosservanza orari, obbligo mascherine e guanti, non adozione misure di contenimento o dirette ad evitare assembramenti) si procede con:

○ accertamento e contestazione della violazione e diffida scritta utilizzando il modello allegato sub 5 presente in PIF sottocategoria Covid 19 in area informazione, concedendo il tempo strettamente necessario alla regolarizzazione e rimanendo in loco;

○ ove l'interessato regolarizzi la situazione o chiuda spontaneamente in caso di sforamento di orari, la questione si chiude qui, essendo il provvedimento di che trattasi comunque facoltativo;

○ ove l'interessato non regolarizzi o non sia in grado strutturalmente di farlo si dispone l'immediata chiusura provvisoria per giorni uno, apponendo sigilli; ○ l'attività potrà riprendere solo al termine del periodo di chiusura provvisoria ed ove, ovviamente, siano state ripristinate le condizioni di sicurezza;

○ in caso di ripetizione nella commissione della violazione la chiusura provvisoria è irrogata per giorni 5.

(5) Attività commerciali consentite ai sensi del DPCM 11.3.2020. L'articolo 1, comma 1, punto 1) del DPCM 11 marzo 2020, dispone che sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Inoltre, stabilisce che restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Allegato 1 DPCM 11.3.2020 "Elenco attività commerciali consentite":

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
- telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
- (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Per le attività consentite il gestore deve, sempre, garantire in contingentamento in ingresso degli avventori ed il rispetto della distanza interindividuale di un metro.

(6) Attività escluse dal divieto. L'articolo 1, comma 1, lettera r) del DPCM 8 marzo 2020, stabilisce che la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

(7) Attività consentite. L'articolo 1, comma 2, punto 2) del DPCM 11 marzo 2020 esclude dalla sospensione le mense, il catering continuativo su base contrattuale e gli esercizi di somministrazione siti all'interno degli ospedali e degli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Le attività di somministrazione sospese possono effettuare le consegne a domicilio.

(8) Aree di servizio di carburante situate lunghe le autostrade. Sono escluse dalla chiusura le attività di somministrazione situate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, come disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) dell'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020.

(9) Attività escluse dal divieto. Sono escluse dal divieto le seguenti attività inerenti i servizi alla persona: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; servizi di pompe funebri e attività connesse.

(10) Attività produttive industriali e commerciali consentite ai sensi del DPCM 22 marzo 2020. L'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 22 marzo dispone che 2020 che sono sospese tutte le attività produttive industriali commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 sostituito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020:

- 1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
- 3 Pesca e acquacoltura
- 5 Estrazione di carbone
- 6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

- 09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
- 10 Industrie alimentari
- 11 Industria delle bevande
- 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
- 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
- 16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno
- 17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
- 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
- 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- 20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
- 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
- 23.13 Fabbricazione di vetro cavo
- 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
- 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
- 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
- 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
- 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
- 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
- 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
- 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- 28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
- 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
- 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
- 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
- 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- 37 Gestione delle reti fognarie
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
- 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
- 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
- 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
- 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
- 46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
- 46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
- 46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
- 46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
- 46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
- 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

- 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
- 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
- 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 51 Trasporto aereo
- 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- 53 Servizi postali e attività di corriere
- 55.1 Alberghi e strutture simili
- j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
- K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
- 69 Attività legali e contabili
- 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
- 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 Ricerca scientifica e sviluppo
- 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
- 75 Servizi veterinari
- 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1
- 80.1 Servizi di vigilanza privata
- 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
- 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
- 82.20 Attività dei call center (Limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale).

- 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
- 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
- 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti).
- 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- 85 Istruzione
- 86 Assistenza sanitaria
- 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
- 88 Assistenza sociale non residenziale
- 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
- 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
- 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
- 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
- 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

(11) Deroghe alla disciplina oraria. La disciplina oraria prevista dall'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, come disposto da successiva Ordinanza del presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, non si applica: alle farmacie; alle attività di commercio al dettaglio di medicinali;-alle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; alle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici; alle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, situati sia su rete stradale, sia autostradale, nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), anche attraverso distributori self service.

(12) Sanzione amministrativa. Per quanto l'ordinanza preveda per la violazione sia sanzioni penali che amministrativa è opinione della Direzione che anche per questa violazione debba applicarsi l'articolo 4, comma 1 del d.l. 19/2020.

Riepilogo

Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

(fino al 3 aprile)

1. Sospensione delle **attività produttive industriali,** escluse quelle di cui all'Allegato 1 del DPCM 22/3, come modificato dal DM Mise 25/3, nonché le:

- attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'Allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità ed essenziali (previa comunicazione al Prefetto);
- attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali;
- attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo di incidenti (previa comunicazione al Prefetto);
- attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (previa autorizzazione del Prefetto);

(DPCM 22/3, art. 1, comma 1, lett. a), f), d), e), g), ed h), e Allegato 1)

Per le **attività produttive industriali** si applicano altresì le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), concernente la possibilità di prosecuzione delle attività qualora organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, e i commi 2, 3 e 4 (informazione del Prefetto, obbligo di rispetto del protocollo del 14 marzo con le parti sociali).

2. Sospensione **attività commerciali**, **escluse** quelle di cui all'Allegato 1 del DPCM 22/3, come modificato dal DM Mise 25/3, nonché le:

- attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'Allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità ed essenziali (previa comunicazione al Prefetto);
- attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali. *(DPCM 22/3, art. 1, comma 1, lett. a), f), d) ed e) e Allegato 1).*

Per le **attività commerciali** si applicano altresì le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), concernente la possibilità di prosecuzione delle attività qualora organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, e i commi 2, 3 e 4 (informazione del Prefetto, obbligo di rispetto del protocollo del 14 marzo con le parti sociali).

3. ***Sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti***

(DPCM 22/3, art. 1, comma 1, lett. e), secondo periodo)

4. **Sospensione attività commerciali al dettaglio, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali escluse le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 1 del *DPCM 11/3, art. 1, punto 1)***

5. Sono **chiusi i mercati**, sia all'aperto sia coperti, indipendentemente dalla tipologia dell'attività svolta, **salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari e di prodotti agricoli**.

(DPCM 11/3, art. 1, punto 1, in combinato disposto con DPCM 22/3, art. 1,comma 1 lett.f))

6. Restano **aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie**

(DPCM 11/3, art. 1, punto 1)

7. Sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), **ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.** (DPCM 11/3, art. 1, punto 2)

8. Sono **chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e di rifornimento carburante, **con esclusione di quelli situati lungo le autostrade**, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale

(Ordinanza Ministro Salute 20/3, lett. c))

9. Le **attività professionali non sono sospese** e restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, punto 7, dpcm 11/3 (lavoro agile, ferie e congedi, distanza interpersonale, ecc.)

10. **Sospese le attività inerenti i servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) **diverse** da lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività di lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse

(DPCM 11/3, art. 1, punto 3) e Allegato 2)

11. **Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi**

(DPCM 11/3, art. 1, punto 4)

12. **Garantite le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

(DPCM 11/3, art. 1, punto 4, in combinato disposto con art. 1, comma 1, lett. f) dpcm 22/3).

13. **Spostamenti:**

- All'interno del comune: evitare ogni spostamento salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute *(art.1, comma 1, lett.a) dpcm 8/3, in combinato disposto con l'art. 1, comma 1 del dpcm 9/3);*

- Fra comuni diversi: divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. (art.1, comma 1, lett.b) dpcm 22/3).
- Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è **vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale**, comprese le seconde case utilizzate per vacanze *(art. 1, comma 1, lett.d), Ordinanza Ministro Salute 20/3)*
- Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art.1, comma 2 dpcm 9/3).
- Ai **soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria** e febbre (maggiore di 37,5°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante *(art. 1, comma 1, lett. b) dpcm 8/3 in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, del dpcm 9/3)*
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i **soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus** *(art. 1, comma 1, lett. c), dpcm 8/3)*
- E' vietato l'accesso del pubblico ai **parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici** *(art. 1, comma 1, lett. a), Ordinanza Ministro Salute 20/3)*
- Non è consentito svolgere **attività ludica o ricreativa all'aperto**; resta consentito svolgere individualmente **attività motoria in prossimità della propria abitazione**, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona *(art. 1, comma 1 lett.b) Ordinanza Ministro Salute 20/3).*

14. **Altre misure**

- Sono sospesi gli **eventi e le competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; *(art. 1, lett.d) del dpcm 8/3 come sostituito dall'art. 1, comma 3 del dpcm 9/3 e in combinato disposto con Ord Min Salute 20/3);*

Ai sensi dell'art. 1 dpcm 8/3, in combinato disposto con l'art. 1, comma 1 dpcm 9/3, si applicano inoltre le misure previste dalle seguenti lettere del citato art. 1 dpcm 8/3:

- f) chiusura **impianti nei comprensori sciistici**;

- g) sospensione **manifestazioni organizzate** ed eventi in luogo pubblico o privato; sospensione di attività di pubblico spettacolo (cinema, teatri, ,scuole da ballo, sale scommesse ecc.);
- h) sospensione **servizi educativi** per l'infanzia ed **attività didattiche** in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado

- i) apertura **luoghi di culto** e sospensione delle cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;
- l) chiusura **musei** e altri istituti e luoghi della cultura;
- m) sospensione **procedure concorsuali** private;
- p) sospensione **congedi ordinari personale sanitario e tecnico**;
- q) modalità di **collegamento da remoto**;
- s) sospensione attività di **palestre, centri sportivi, piscine**, ecc.
- t) sospensione **esami di idoneità** di cui al all'art. 121 **D.Lgs. 285/1992**.

- Trovano, inoltre, applicazione:

a. le ulteriori misure di cui all'art. 2, lettere m), n), o), p), q), r) e u) del d.P.C.M. 8 marzo 2020;
b. le misure di informazione e prevenzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), e), f), h), l), e m), dello stesso d.P.C.M. 8 marzo 2020.

Infine, con riferimento al **lavoro agile e all'esenzione dal servizio e alle procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni**, si applica l'art. **87 del decreto legge n. 87 del 2020.**

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 marzo 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 3 febbraio 2020.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'ambito del programma Euratom - anno 2018. (Decreto n. 1/2020). (20A01753) . . . . . *Pag.* 4

DECRETO 3 febbraio 2020.

Cofinanziamento nazionale del programma di eradicazione dei focolai di Meloidogyne graminicola nella Regione Piemonte e di Ralstonia solanacearum nella Regione Emilia Romagna, per l'anno 2017, di cui all'articolo 16 del reg. (UE) n. 652/2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 2/2020). (20A01754) . . . . . *Pag.* 5

DECRETO 3 febbraio 2020.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2020. (Decreto n. 3/2020). (20A01755) *Pag.* 7

DECRETO 3 febbraio 2020.

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione «Salvaguardia interventi» del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Decreto n. 4/2020). (20A01756) . . . . . *Pag.* 8

FSP POLIZIA DI STATO

DECRETO 3 febbraio 2020.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Regional Development Protection Programme (RDPP) (NA) AWP 2018 - AMIF», nell'ambito delle azioni dell'Unione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020. (Decreto n. 5/2020). (20A01757) . . . . *Pag.* 9

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 3 marzo 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della IGP Farro della Garfagnana a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Farro della Garfagnana». (20A01737) . . . . . *Pag.* 11

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 26 febbraio 2020.

Cancellazione dal registro delle imprese di otto società cooperative, aventi sede in Piemonte. (20A01764). . . . . *Pag.* 12

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 marzo 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 654). (20A01808). . . . . *Pag.* 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 28 febbraio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Rizmoic», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 18/2020). (20A01724) . . . . . *Pag.* 15

DETERMINA 28 febbraio 2020.

Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale relativamente al medicinale per uso umano «Cedravis». (Determina n. 242/2020). (20A01726) . . . . . *Pag.* 17

DETERMINA 28 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dulxecom», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 240/2020). (20A01727) . . . . . *Pag.* 19

DETERMINA 28 febbraio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Rinvoq», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 20/2020). (20A01728) . . . . . *Pag.* 21

DETERMINA 28 febbraio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Lenalidomide Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 19/2020). (20A01729) . . . . . *Pag.* 23

DETERMINA 25 marzo 2020.

Esclusione del medicinale «Interferone beta 1 a» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, come terapia di supporto dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV2 (COVID-19). (Determina n. 34651/2020). (20A01850) . . . . . *Pag.* 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Integrazione della determina n. 1593/2019 del 25 ottobre 2019, recante: «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Demelora", ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537». (20A01725) . . . . . *Pag.* 28

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fexallegra». (20A01730) *Pag.* 28

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral». (20A01731) *Pag.* 29

FSP POLIZIA DI STATO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla». (20A01732) . *Pag.* 29

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nettacin Collirio». (20A01733) . . . . . *Pag.* 30

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Enantyum». (20A01734) *Pag.* 30

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette». (20A01735). *Pag.* 31

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina Zentiva» (20A01736). . . . . *Pag.* 31

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Erogazione del contributo erariale destinato alla copertura degli oneri connessi con il rinnovo del secondo biennio C.C.N.L. 2002/03 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale per le aziende attive esclusivamente nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sicilia. Anno 2020. (20A01752) . . . . . *Pag.* 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

Ministero della salute

DECRETO 9 febbraio 2020.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nella 10ª edizione della Farmacopea Europea. (20A01641)

FSP POLIZIA DI STATO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da

FSP POLIZIA DI STATO

soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

Art. 2.

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provve-

FSP POLIZIA DI STATO

dimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

Art. 3.

Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

Art. 4.

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *i)*, *m)*, *p)*, *u)*, *v)*, *z)* e *aa)*, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

FSP POLIZIA DI STATO

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Sono abrogati:

a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-*bis*, e 4;

b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

20G00035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2020.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'ambito del programma Euratom - anno 2018. (Decreto n. 1/2020).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

FSP POLIZIA DI STATO

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____,
nato il ___.___._____ a _____ (___),
residente in _____ (___), via _____,
e domiciliato in _____ (___), via _____,
identificato a mezzo _____ nr. _____
rilasciato da _____ in data ___.___._____
utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale **(art. 495 c.p.)**

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di non essere risultato positivo al COVID-19 e/o di non essere sottoposto alla misura della quarantena di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* 8 marzo 2020** *(fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie)*;
- **che lo spostamento è iniziato da** _____ (*indicare l'indirizzo da cui è iniziato*) con destinazione _____;
- **di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale**;
- **di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione** _____ *(indicare la Regione di partenza)* **e del Presidente della Regione** _____ *(indicare la Regione di arrivo)* **e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti** _____ _____ *(indicare quale)*;
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19**;
- **che lo spostamento è determinato da:**
  - **comprovate esigenze lavorative;**
  - **assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* 22 marzo 2020);**
  - **situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);**
  - **motivi di salute.**

A questo riguardo, dichiara che _____ _____ ***(lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc….).***

_____
Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante FSP POLIZIA DI STATO **L'Operatore di Polizia**